

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti

**4.3000, 6.1000, 6.2000, 6.3000,
6.4000, 6.0.1000, 7.1000,
7.2000, 9.2000, 9.3000, 9.4000,
9.6000, 10.2000, 10.3000,
10.0.1000, 11.1000, 12.1000,
14.1000, 17.0.1000**

24 novembre 2013

Ore 15

Subemendamento all'emendamento 4.3000

4.3000/1

Dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:

"11-ter. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

11-quater. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11-octies, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11-septies.

11-quinquies. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11-sexies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-septies. All'onere di attuazione dei commi da 11-ter a 11-sexies si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11-sexies, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. - 1778 Agenzia delle entrate - fondi di bilancio".

11-octies. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 11-septies.

11-novies. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata

4.3000/1

/

①

dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

11-decies. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

11-undecies. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

11-duodecies. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».

11-terdecies. Agli oneri di cui ai commi da 11-ter a 11-duodecies, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307."


VERDUCCI

4.3000/1

②

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 4.3000 aggiungere in fine il seguente comma:

«11-ter. All'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20, sostituire la Finalità:

Fiera di Verona, (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	3.000.000
---	-----------

Con la seguente:

Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	5.000.000
---	-----------

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO

4.3000/2

4.3000

A. S. 1120

Art. 4

Aggiungere, in fine, il seguente comma:


"11-bis. All'articolo 46-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

<<5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015", finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter Le somme di cui al comma 5 bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio>>".

IL RELATORE



A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 6.1000

Sostituire il comma 18-bis con il seguente:

<< 18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
- b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: « L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4% per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; all'8% per le rivalutazioni effettuate entro il 31 agosto del 2014; ; al 12% per le rivalutazioni effettuate entro il 30 novembre. L'imposta è versata entro i 15 giorni successivi alle predette scadenze. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro le predette scadenze.>>

DEL BARBA



6.1000/1

Subemendamento emendamento 6.1000

All'emendamento 6.1000, al comma 18 bis, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Alla lettera a), sostituire le parole "1° Gennaio 2014" con le parole "30 Giugno 2014";
- b) Alla lettera b), sostituire le parole "30 Giugno 2014" con le parole "31 Dicembre 2014";
- c) Alla lettera c), sostituire le parole "30 Giugno 2014" con le parole "31 Dicembre 2014";

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



6.1000/2

6. Anno

ARTICOLO 6

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:


«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

1. 2014

[Handwritten signature]

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.2000


GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

''17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti''».

6.2000/1


6.2000

A.S. 1120

All'articolo 6 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 alla tabella G di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole "2,44 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,40 per cento"."

I RELATORI



1

DDL Stabilità 2014 (AS 1120)

sub Emendamento all'emendamento 6.3000

Dopo le parole "dell'energia elettrica" aggiungere le parole "di^{ANCHE} disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico".

CHIAVARDI

Chiusura


6.3000/4

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 6.3000, sostituire le parole da "definisce le modalità" fino alla fine, con le seguenti:

"nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione."


DE PETRIS


URAS

6.3000/1

Sub-emendamento al 6.3000 dei Relatori

All'articolo 6, dopo il comma 18 bis, aggiungere il seguente comma:

"18 ter. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

CHIAVAROLI

Chiavaroli

MARINELLO

Marinello

6.3000/2

A.S. 1120

All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente:

"18-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. "

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Girotto

6.3000/3

6.3000

DDL Stabilità 2014 (AS 1120)

Emendamento

All'art. 6 , dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18 bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica"

1. OPERATORI



Motivazioni

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento della capacità installata rinnovabile intermittente, in ragione di un massiccio ricorso agli incentivi; tra gli altri sono stati realizzati più di 500.000 impianti fotovoltaici con un impegno di spesa per l'incentivazione pari a circa 140 miliardi di euro in 20 anni. Ciò ha ridotto progressivamente lo spazio competitivo nel mercato per le centrali che non beneficiano di incentivi e ne ha compromesso la redditività e la sostenibilità economica.

Gli impianti a fonte rinnovabile, d'altra parte, non sono sufficienti a garantire l'equilibrio tra produzione e domanda, poiché la loro produzione è dipendente dalle condizioni meteorologiche e non sono in grado di offrire servizi di regolazione di frequenza e di tensione necessari per la sicurezza del sistema elettrico. È pertanto necessario che una parte del parco elettrico sia costituito da impianti programmabili e controllabili. Tali impianti svolgono un ruolo indispensabile nel garantire la continuità delle forniture e la stabilità della rete.

Nell'attuale contesto, i mercati dell'energia non sono in grado di fornire segnali di prezzo adeguati e la crisi del settore elettrico ne è la dimostrazione. In particolare non sono in grado di fornire i segnali di prezzo di lungo periodo necessari per mantenere in servizio impianti che sono invece necessari alla sicurezza del sistema nel medio termine.

D'altronde anche se il mercato della capacità fosse avviato subito, avrà effetti solo a partire da qui a qualche anno. Pertanto è necessario introdurre un meccanismo transitorio "ponte" necessario per evitare potenziali dismissioni inefficienti fino all'avvio del mercato a lungo termine. Diversamente molti impianti - seppur necessari alla sicurezza del sistema e alla fornitura di servizi di bilanciamento e riserva - subirebbero delle dismissioni anticipate poiché non in grado di coprire i propri costi di funzionamento.

Il presente emendamento formula un indirizzo all'Autorità affinché integri il meccanismo transitorio vigente, senza che ciò comporti maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 1014)
A.S. 1120**

**Subemendamenti all'emendamento 6.4000
Art. 6**



Al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "operato", aggiungere le seguenti parole:

"a decorrere dal 1° gennaio 2015,"

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole:

"di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38,"

Sen. ARRIGONI 
Sen. COVAROLI 
Sen. BODOWICZ 

6.4000/1

A.S. 1120

Subemendamenti all'emendamento 6.4000

All'articolo 6, comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "operato", aggiungere le seguenti parole:

"a decorrere dal 1° gennaio 2015,"

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole:

"di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38,"

SANGALLI



6.4000/2

**Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 1014)
A.S. 1120**

**Subemendamenti all'emendamento 6.4000
Art. 6**

Al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:


a) dopo la parola "operato", aggiungere le seguenti parole:

"a decorrere dal 1° gennaio 2015,"

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole:

"di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38,"

Sen.Ceroni



6.4000

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 28 marzo 2007 n. 104168, in attuazione dell'art. 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 31 dicembre 1971 n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.


2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “tabella indennizzo danno biologico”, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio, n.38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai

accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa media annua di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 2.

2-ter. Il primo comma dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'art. 116."

2-quater. Alle finalità e alle iniziative di cui ai commi 2-bis e 2-ter si fa fronte con le risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015, per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno dei predetti esercizi."

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more legible and appears to be 'M. L. ...'. The bottom signature is more stylized and less legible, possibly 'L. ...'. Both signatures are written in a cursive style.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.5000 al DDL n. 1120****6.5000****I RELATORI***Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 6.0.1000

Al comma 1, sostituire le parole "3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti "13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-ter. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse."."

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA




6.0.1000 / 1

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 6.0.1000

Al capoverso "art. 6-bis", al comma 1, secondo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati nell'ambito di progetti-obiettivo nazionali ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento."

BONFRISCO



CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

D'AMBROSIO LETTIERI

6.0.1000/2

6.0.1000

A.S. 1120
Emendamenti
Art. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 98,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole "121 milioni" con le seguenti "41 milioni";
- b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;
- c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al capitolo 4360 del Ministero del lavoro - Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative.

24-quater. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse.";

- e) *alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 3.000;

2015: - ;

2016: - .

I RELATORI



Sub emendamento all'emendamento 7.1000

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente: "8-ter. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».

Chiavaroli

7.1000/1

A.S. n. 1120

Emendamento 7.1000


Subemendamento

Aggiungere in fine la seguente lettera


d-bis) sostituire il comma 9 con il seguente:

"Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e di regolamento di cui ai commi 85 e 85 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge."

DI BIAGIO



LUIGI MARINO



7.1000/2

A.S. 1120
Subemendamento

7.1000/3

All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:


2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI,

BERTOROTTA



7.1000

A. S. 1120

Art. 7

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 235 le parole “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.182 milioni di euro per l'anno 2014, di 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.552 milioni di euro per l'anno 2018; di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020”»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle citate disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

“8. Per il finanziamento del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”.

d) dopo il comma 8 inserire il seguente:

“8-bis. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole “A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013” sono inserite le seguenti: “nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano.”.

b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo Sociale Europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di

politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee. L'importo della anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

- c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", le Province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a valere a carico del bilancio delle Comunità europee, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- d) all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso."


I RELATORI

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.2000

Sopprimere il primo comma, dalle parole "Dopo il comma 11" alla dicitura "2016 : CP= + 20000
CS= + 2000"

Sen. Comaròli, Sen. Bitonci



7.2000/1

AS 1120

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 7.2000

Sopprimere il comma 11-*bis*.

BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO


MALAN

7.2000/3

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 7.2000

Al capoverso "Art. 7-bis" dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 alle agenzie regionali per la sanità sono trasferite le competenze dell'ANA.".

BONFRISCO 
CERONI
MANDELLI 
MILO
MALAN

7.2000/4

All'emendamento 7.2000 dei relatori, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

"Art. 7- quater

Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) alla lettera h) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".
- b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti "non orfani e a quelli";"

Conseguentemente


"Art. 7-quinquies

All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento."


BIANCONI


CHIAVAROLI


PANDEN

7.2000/2

Articolo 7

7.2000

A.S. 1120

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016». Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:

Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

1. Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA

per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto".

2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente lettera: "g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 7

«Art. 7-ter.

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficiano la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

I RELATORI

V. G. Lenti
Kubicki

Sub- EMENDAMENTO
Emend. 9.2000 del Governo

Sopprimere il capoverso "19-bis"

Sen. Candiani 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

9.2000/1

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 9.2000, sopprimere il comma "19-bis"

GAETTI



9.2000/2

Sub Emendamento

All' EMENDAMENTO 9.2000

All'articolo 9

Sopprimere il comma 19 bis;

Al comma 19 ter le parole " alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attivazione entro il 30 giugno 2014 dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248".

SEN. BONFRISCO *Bonfrisco*

SEN. CERONI

SEN. MANDOLI

SEN. MALAN

SEN. MILO

SEN. GIBIINO

9.2000/8

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO RELATORI 9.2000

9.2000/3

Il comma 19-bis paragrafo a) è soppresso e sostituito dal seguente:
19-bis

paragrafo a) 1.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è soppressa e posta in liquidazione.

paragrafo a) 2.

È istituita l'Agenzia Interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia".

L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie. E' suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine le Regioni interessate metteranno a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari; L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni Regione deve indicare al Ministero dello Sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

paragrafo a) 3.

Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a. l'attività e l'organizzazione si ispirano ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b. i dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore coincidente con bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
- c. definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia che è nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;

d. previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti ministeriali delle direzioni aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;

e. previsione delle modalità di costituzione e funzionamento dei consigli direttivi;

f. svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle Regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;

g. attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi;

h. definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello Sviluppo economico e dai consigli direttivi, che comprendono, oltre a quelli previsti dalla disposizioni citate all'articolo 2, comma 2:

1. l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;
2. l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
3. l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
4. l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
5. Definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dello Sviluppo economico, i consigli direttivi ed il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello Sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
6. l'attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera p);
7. regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello Sviluppo economico;
8. previsione di un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze;

9. 2000/3

÷

②

9. Istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
10. determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sentiti i consigli direttivi nonché devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
11. facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

paragrafo a) 4

Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:

- a. gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tal fine l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;
- b. assistenza tecnica e amministrativa per l'applicazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;
- c. monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;
- d. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;
- e. intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
- f. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministero dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

paragrafo a) 5

Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:

- a. mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri competenti e dall'AGEA;
- b. mediante le procedure di mobilità di cui di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c. a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

9.2000/3

—

3

2. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia.

3. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a. mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali, dalle amministrazioni e dagli organismi, di cui al comma 2;

b. mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c. mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Am. Casolari

Bitani Bitanai

Comuni Concoroli

9.2000/3

÷

④

Motivazione:

L'Unione europea sostiene la produzione agricola dei Paesi membri attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), vengono gestite dagli Stati membri attraverso gli Organismi pagatori. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 (16 ottobre 2011- 15 ottobre 2012) gli Organismi pagatori hanno erogato complessivamente 4.574.209.766,71 euro a valere sul FEAGA ed 1.316.425.799,66 euro a valere sul FEASR.

La riforma della Politica agricola comune (PAC) per gli anni 2014-2020 mette a disposizione fondi per l'agricoltura che ammontano a circa 373 miliardi di euro, che corrispondono al 38,8% del bilancio europeo, l'Italia usufruirà di circa 33,2 miliardi di euro fra pagamenti diretti (24,03 miliardi) e sviluppo rurale (9,27 miliardi).

La struttura di ogni Organismo pagatore è configurata in base a quanto dispone il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e si articola su tre unità organizzative funzionali:

1. autorizzazione dei pagamenti che consiste, in sintesi, nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti.
2. esecuzione dei pagamenti che consiste, in sostanza, nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri".
3. contabilizzazione dei pagamenti che consiste nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'Organismo di Coordinamento.

La gestione in via esclusiva con la UE dei rapporti finanziari è affidata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che svolge le funzioni di indirizzo e controllo sulla rendicontazione finanziaria di tutti gli Organismi pagatori operanti sul territorio nazionale.

Con il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 viene soppressa l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e istituita AGEA per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. L'AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee guida europee, di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa europea e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti europei da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività. L'AGEA è anche l'Organismo pagatore italiano che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi europei previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri organismi pagatori.

Gli Organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da parte dell'autorità competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla Commissione europea. Ad oggi sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni) e l'AGEA che svolge tale ruolo per le Regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore. In Italia gli Organismi Pagatori sono: ARTEA per la Regione Toscana; AGREA per la Regione Emilia-Romagna; AVEPA per la Regione Veneto; ARCEA per la Regione Calabria; ARPEA per la Regione Piemonte; SAISA - Agenzia delle Dogane per le restituzioni alle esportazioni; Ente Nazionale Risi per il riso; Regione Lombardia Agricoltura per la Regione Lombardia; Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige; APPAG Trento; AGEA per tutte le funzioni non attribuite agli altri Organismi pagatori.

In aderenza all'attività svolta con efficacia dalle Regioni di cui sopra, che impiegano nel migliore dei modi tutti i fondi destinati agli agricoltori, si estende tale organizzazione alle restanti regioni, superando un sistema organizzativo centrale che si è contraddistinto nel tempo con modalità di distribuzione a pioggia i fondi, o peggio, per ommesso controllo della regolarità delle pratiche e

9.2000/3

48

—

5

delle dichiarazioni, per non vedersi decurtare le risorse dall'Unione europea. Per questo motivo il presente emendamento, vuole sopprimere, l'AGEA sostituendola con l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, che si articolerà in dipartimenti interregionali (articolo 2, comma 3), a cui capo ci sono i consigli direttivi composti dagli assessori regionali delle Regioni che sono comprese nei bacini territoriali omogenei che verranno realizzati in base alle condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole, le caratteristiche geomorfologiche del territorio al fine di difendere le produzioni agricole, le imprese, le famiglie ed il territorio. Istituire un'Agenzia interregionale che conosce le realtà territoriali e le aziende che vi operano è la migliore soluzione per difendere le proprie produzioni e le proprie eccellenze nell'ottica della tutela del territorio, per salvaguardare l'imprenditoria del settore primario e per riconoscere le specificità di produzioni agricole e zootecniche di ogni singola Regione.

La nuova Agenzia subentrerà all'AGEA, che viene posta in liquidazione, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di Organismo pagatore. Inoltre, con il presente emendamento, stabiliamo che sarà il Ministero dello Sviluppo economico ad avere il potere di indirizzo e vigilanza (articolo 2, comma 2) sulla nuova Agenzia. La scelta di attribuire al Ministero dello Sviluppo economico e non più al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali questo potere è giustificata dalla non utilità di tale ministero. Occorre ricordare che, alla luce delle tante trasformazioni avvenute in capo al MiPAAF e dei due referendum abrogativi, al MiPAAF rimangono residuali funzioni e anche dall'esigenza di una razionalizzazione delle stesse tramite un accorpamento per materia necessario per superare inutili quanto dannose sovrapposizioni nelle competenze, nonché di contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica.

Ogni Regione dovrà indicare al Ministero dello Sviluppo economico se utilizza l'Agenzia interregionale quale organismo pagatore o se istituisce un proprio Organismo pagatore, rimangono comunque confermati gli Organismi pagatori regionali già istituiti (articolo 2, comma 5). Lo statuto dell'Agenzia (articolo 3) è emanato, con regolamenti, dal Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'economia e finanze sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai quali risponde del suo operato. La sua attività è coadiuvata da un comitato direttivo composto da dirigenti ministeriali delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia. Questi sono scelti dal Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro e vengono affiancati da un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale scelto tra tutti i direttori generali degli assessorati regionali.

Alcune funzioni già in capo all'AGEA, con questo disegno di legge, sono trasferite alla nuova Agenzia interregionale che avrà anche il compito di svolgere attività relative alle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti pubblici, di prestare assistenza tecnica amministrativa per l'applicazione delle politiche agricole, nonché effettuare il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche e la valorizzazione dei risultati raggiunti (articolo 4). L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo è dovuto dal fatto che le Regioni metteranno a disposizione dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie (articolo 2, comma 4), inoltre, gli assessori regionali non percepiranno alcun compenso aggiuntivo rispetto all'indennità già percepita per l'incarico di assessore e lo stesso vale per il direttore generale regionale che fa parte del comitato direttivo.

Il direttore generale dell'Agenzia (articolo 4, comma 2), di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministero dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

9.2000/3


Subemendamento emendamento 9.2000

All'emendamento 9.2000, al comma 19-quater, sostituire le parole "dal batterio *Xyella fastidiosa*" con le parole "dalla *Flavescenza dorata della vite presente nel nord italia*"

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Sen. Crosio



9.2000/9

ORC

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO RELATORI 9.2000

Al comma 19-quater

dopo la parola "*Xyllella Fastidiosa*",

aggiungere "*La flavescenza dorata,*"

candiani 

bitonci 

comaroli 

9.2000/4

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO RELATORI 9.2000

Al comma 19-quater

dopo la parola "*Xyllella Fastidiosa*",

aggiungere "*del marciume nero o black-rot,* "

candiani

bitonci

comaroli

The image shows three overlapping handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third signature at the bottom. The signatures are cursive and somewhat stylized.

9.2000/5

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 9.2000, al capoverso "19-quater" sopprimere le seguenti parole: "e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati".

MILO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'e' followed by a smaller 'l' and 'o'.

9.2000/40

All'emendamento 9.2000 dei relatori, dopo il comma 19-quinquies, aggiungere il seguente:

19-sexies. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «19,2 milioni».

Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «108.431.245».

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52): 2014: - 800.000.

MARINELLO



9.2000/6

All'emendamento 9.2000 dei relatori, dopo il comma 19-quinquies, aggiungere il seguente:

19-sexies. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «per conto e nell'interesse dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai creditori della Federconsorzi,»;
- b) le parole: «che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto,» sono soppresse.

MARINELLO
JANUCCI

9.2000/7

9.2000

A.S. 1120

ART. 9.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ad AGEA sono attribuite le attività a carattere tecnico-operative relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato dei Fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

19-ter. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999.

19-quater. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

19-quinquies. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

I RELATORI

[Signature]

EMENDAMENTI AS.1120


All'emendamento dei Relatori 9.3000, apportare le seguenti modifiche:

- a) al paragrafo 22-bis, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "6 milioni" e le parole: "5 milioni" con le seguenti: "4 milioni";
- b) al paragrafo 22-ter, sostituire le parole: "1,5 milioni" con le seguenti: "1 milione".

Conseguentemente:

- a) alla Tabella B, sostituire le parole: "- 8.000", con le seguenti: "- 6.000" e ovunque ricorrano, le parole: "-5.000" con le seguenti: "- 4.000";
- b) alla Tabella A, sostituire le parole: "- 1.500" con le seguenti: "- 1.000".

MORRA, VACCIANO, BERTOROTTA, LEZZI



A.S. n. 1120

Emendamento 9.3000

Subemendamento

Aggiungere in fine il seguente comma

«22-ter.1. Al fine di custodire, valorizzare e tramandare alle future generazioni la storia e l'identità culturale fiumana attraverso la realizzazione di attività di studio e di promozione culturale, nel campo delle ricerche storiche, sociali, economiche, artistiche e letterarie, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì concesso un finanziamento di 50.000 euro per l'anno 2014, 20.000 euro per l'anno 2015 e 30.000 euro per l'anno 2016 alla Società di Studi Fiumani con sede a Roma destinato all'Archivio-Museo ivi istituito.

Conseguentemente

aggiungere in fine la seguente lettera

b.bis) all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole " 100 milioni" con le seguenti "99,950 milioni" e al comma 14, sostituire le parole " 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019" con le seguenti "49,980 milioni di euro per l'anno 2015, 49,970 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019".

DI BIAGIO



9.3000

A. S. 1120

Art. 9

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:


«22-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della Memoria" nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

22-ter. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del predetto conflitto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla Tabella B, allegata alla presente legge, voce <<Ministero dell'economia e delle finanze>>:
- | | |
|------|------------|
| 2014 | : - 8.000; |
| 2015 | : - 5.000; |
| 2016 | : - 5.000. |
- b) alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce <<Ministero dell'economia e delle finanze>>:
- | | |
|------|------------|
| 2014 | : - 1.500; |
| 2015 | : - 1.500; |
| 2016 | : - 1.500. |

I RELATORI



Subemendamento emendamento 9.4000

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis, sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n.38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge" con le parole "di cui 4,35 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione della lingua veneta ed i rimanenti 4,35 milioni di euro, maggiorati di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore della Associazione "Veneti nel Mondo"

Sen. Bitonci



9.4000/1

ok

Subemendamento emendamento 9.4000

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis, sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n.38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge" con le parole "per lo svolgimento di un referendum popolare per il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, nel rispetto del principio di cui all'art. 10 della Costituzione e in attuazione del disposto di cui agli articoli 1 e 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 881"

Sen. Bitonci



9.4000/2

OK

9.4000

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».


Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.400;

2015: - 3.400;

2016: - 3.400.

I RELATORI



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned below the text 'I RELATORI'.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.5000 al DDL n. 1120****9.5000****I RELATORI**

Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei» aggiungere le seguenti: «Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente».

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 9.6000

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».

BONFRISCO



CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN



9.6000

A.S. 1120

Emendamento

Art. 9

Sostituire il comma 5, con il seguente:<< 5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

I RELATORI

*Pyro Sand -
Surdell*

AS 1120

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 10.2000

Al comma 16, sostituire le parole " il Garante del contribuente" con le seguenti "tutti i Garanti"


Sen. Anna Bonfrisco

SEN MILLO

SEN CERONI

SEN MANDELLI

SEN GIBILINO


10.2000/2

As 1120

Emendamento all'emendamento 10.200

capoverso "16", sostituire le parole: <al cinquanta per cento di> con la seguente: <a>.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



no. 2000/1

10.2000

A. S. 1120

Art. 10

Sostituire i commi 16 e 17 con i seguenti:

«16. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al cinquanta per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 16, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

I RELATORI




SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 10.3000

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».


BONFRISCO

CERONI

MANDELLI

MILO

MALAN

no. 3000/1

Sub emendamento all'emendamento 10.3000 dei relatori


Dopo il comma "7 bis", inserire i seguenti:

"7- ter Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

"7-quater Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: "100 milioni" con la parola: "87,5".

CHIAVAROLI



~~10.3000~~
10.3000/2

10. 3000


A. S. 1120

Art. 10

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole «in uffici scolastici regionali di livello» sono aggiunte le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole «dirigenziale generale,» sono aggiunte le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, »".

I RELATORI



A.S. 1120

All'emendamento 10.0.10@ comma 41-bis ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole "da oltre due anni", con le seguenti: " da oltre un anno".

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli

No. 0. 1000/2

A.S. 1120

All'emendamento 10.0.1000, comma 41-bis ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: "viene formato" inserire le seguenti. ", entro sessanta giorni dall'avvio della ricognizione di cui al periodo precedente, un".

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Bertorotta

10.0.1000/2

A.S. 1120

All'emendamento 10.0.1000, comma 41-quinquies ivi richiamato, al secondo periodo, dopo le parole: "condizioni dei veicoli" inserire le seguenti: "del conseguente valore di mercato, ".

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Bertorotta

10.0.1000/3

A.S. 1120

All'emendamento 10.0.1000 dopo il comma 41-septies, inserire il seguente:

"41-septies.1. Gli eventuali proventi derivanti dall'alienazione dei veicoli di cui ai commi precedenti sono destinati al fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli

10.0.1000/4

10.0.1000

A.S. 1120

~~Art. 10~~ articolo 10, inscrivere il seguente: *dopo il comma 41 inserire i seguenti*

«Art. 10-bis
(Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per
violazioni del codice della strada)

41) ~~Art. 10~~ Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati, altresì, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

41) ~~Art. 10~~ Nei sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 285 del 1992, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato a carico dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

41) ~~Art. 10~~ Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41) ~~Art. 10~~ Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

41) ~~Art. 10~~ 5. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41) ~~Art. 10~~ 6. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

41) ~~Art. 10~~ 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


1. Pizzoni / Feltri
Feltri

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.1000

Sopprimere l'emendamento.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Handwritten signatures of Sen. Comaroli and Sen. Bitonci.

11.1000 / 1

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.1000

Sopprimere l'emendamento.

All'interno del comma 21-bis introdotto dall'emendamento, dopo le parole "amministrazioni riceventi" inserire le seguenti " , previo accertamento, da parte di queste ultime, dell'idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,"

All'interno del comma 21-bis introdotto dall'emendamento, sostituire le parole "almeno un anno" con le seguenti: "almeno cinque anni"

Sen. Comaroli, Sen. Bitonzi



11.1000/2

AS 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO 11.1000

Subemendamento

Sostituire l'alea con "Aggiungere, in fine, i seguenti commi:"

Dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente:

"21 ter. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»
Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.».

DI BIAGIO




11.1000/3

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.1000

All'interno del comma 21-bis introdotto dall'emendamento, sostituire le parole "almeno un anno" con le seguenti: "almeno cinque anni"

Sen. Comaroli, Sen Bitonci 



11.1000/4

ATTO SENATO 1120

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.1000

All'interno del comma 21-bis introdotto dall'emendamento, dopo le parole "amministrazioni riceventi" inserire le seguenti ", previo accertamento, da parte di queste ultime, dell' idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,"

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



11.1000/5

M. 1000

A.S. 1120

Riformulazione emend. n. 11.206 (testo e)

Art. 11

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni

Voce Ministero degli Affari esteri

2014:	- 1.000
2015:	- 1.000
2016:	- 1.000

I RELATORI

G. V. L...
G. V. L...

All'emendamento 12.1000 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 01, con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;

d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;

e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-bis. Per le nuove pensioni a decorrere dallo gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
fino a € 45.530,00	2,00%	2,00%
oltre a € 45.530,00 fino a € 60.554,90	1,50%	1,60%
oltre a € 60.554,90 fino a € 75.579,80	1,25%	1,35%
oltre a € 75.579,80 fino a € 86.507,00	1,00%	1,10%
oltre a € 86.507,00 fino a € 200.000	1,00%	0,90%
oltre a € 200.000 fino a € 300.000	0,90%	0,80%
oltre a € 300.000 fino a € 400.000	0,80%	0,70%
oltre a € 400.000	0,70%	0,60%

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

12.1000/1

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "l'imposta di cui al commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.

7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

Conseguentemente

Sopprime il conseguentemente capoverso comma 1 e comma 4.

SACCONI 
BRANCONI

12.1000/1

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 12.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso "01" con i seguenti:

«01. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti

12.1000/2

—



medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: «Per le medesime finalità».

01.1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 01, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917.»

b) sostituire il primo "Conseguentemente", con il seguente:

«Conseguentemente, sopprimere il comma 1.»

c) aggiungere in fine, il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

12.1000/2

÷

②

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."»

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.1000/2

3

AS 1120
SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 12.1000, al comma 01 sostituire le parole "fino a quattro volte" con le seguenti "fino a sei volte" e sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti "10 per cento", le parole "10 per cento" con le seguenti "15 per cento", le parole "15 per cento" con le seguenti "20 per cento".

De Petris *Uras*
De Petris Uras

12.1000/3

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 12.1000 sostituire il primo "Conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "Per il triennio 2014-2016", con le seguenti: "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016";

b) alla lettera d) sostituire le parole "e per il solo 2014" con le parole " per il triennio 2014-2016" »


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.1000/4

AS 1120

Subemendamento

All'emendamento 12.1000, sostituire il secondo "Conseguentemente" con il seguente:

«Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:

- a) 0,1 per cento della parte eccedente quattro volte il trattamento minimo INPS fino a sei volte il trattamento minimo INPS;
- b) 0,5 per cento della parte eccedente sei volte il trattamento minimo INPS fino a undici volte il trattamento minimo INPS;
- c) 5 per cento della parte eccedente undici volte il trattamento minimo INPS fino a quindici volte il trattamento minimo INPS;
- d) 10 per cento della parte eccedente quindici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS;
- e) 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a venticinque volte il trattamento minimo INPS;
- f) 20 per cento della parte eccedente venticinque volte il trattamento minimo INPS fino a trentuno volte il trattamento minimo INPS;
- g) 25 per cento della parte eccedente trentuno volte il trattamento minimo INPS fino a trentanove volte il trattamento minimo INPS;
- h) 30 per cento della parte eccedente trentanove volte il trattamento minimo INPS fino a cinquanta volte il trattamento minimo INPS;
- i) 32 per cento della parte eccedente 50 volte il trattamento minimo INPS;"

e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà e deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse."»


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

12.1000/5

All'emendamento 12.1000 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a 30.000 euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 850 milioni annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

CHIAVARIOLI *Chiavarioli*
BIANCONI

12.1000/6

12. 1000

A.S. 1120
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS."

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole "Per il triennio 2014-2016" con le seguenti "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 15 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.», e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse.

I RELATORI



A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Alla lettera a) premettere la seguente: << 0a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " 1-bis. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere in fine il seguente periodo: << Per l'anno 2014, la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti in proporzione del saldo finanziario obiettivo tra i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario obiettivo superiore allo zero.>>

ZANONI, BROGLIA



14.1000/1

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Alla lettera a) premettere la seguente: << 0a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata" >>

ZANONI, BROGLIA



Subemendamento emendamento 14.1000

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), dopo le parole "per nessun Comune", aggiungere le parole "che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente"


Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

14.1000/3

Subemendamento emendamento 14.1000

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), sostituire le parole "*superiore al 15 per cento*" con le parole "*superiore al 10 per cento*"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

14.1000/4

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Alla lettera a), capoverso c-bis), dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

<< 2-sexies. L'obiettivo dei Comuni è ridotto di 850 milioni di euro per l'anno 2014 e quello delle province di 150 milioni di euro per l'anno 2014>>

BROGLIA, ~~NONI~~

21na linea

Broglia

14.1000/5

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:« Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:" 6-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"»

BROGLIA, ZANONI

Subemendamento emendamento 14.1000

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere il seguente comma:

“e) al primo periodo dopo le parole “*dai certificati di conto consuntivo*” aggiungere le parole “*ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza emanate a decorrere dal 31 Ottobre 2010*”

Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

14.1000/7

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: << c-bis) Al comma 12, la parola:"2012" è sostituita dalla seguente:" 30 ottobre 2013"

ZANONI, BROGLIA

Zanoni

14.1000/8

Subemendamento emendamento 14.1000

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Dopo il comma 15, aggiungere infine il seguente:

16. Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'art. 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2013:-5.000

2014:-5.000

Sen. Comaroli

Sen. Bitondi

14.1000/9

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento 14.1000

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: << c-bis). Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "16. Al comma 1, capoverso comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 alla lett b) l'ultimo periodo è abrogato.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma *1-bis*.

1-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma *1-ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno. Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 380, lettera b), è abrogato.>>

BROGLIA, ZANONI

Broglia

14.1000/10

14.1000

A.S. 1120

Emendamento

Art. 14

Apportare le seguenti modifiche:

a) << c-bis) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.>>;


b) al comma 4:

1) al capoverso 9-bis, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: " Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo."

2) i capoversi 9-ter e 9-quater sono abrogati."

c) al comma 11, aggiungere, in fine la seguente lettera: << b-bis) le parole: << di cui al comma 87>> sono sostituite dalle seguenti: << assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo>>.

I RELATORI



A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento ~~17.1000~~ 17.0.1000

Sopprimere il comma 1

DEL BARBA

Del Barba

17.0.1000/1

A.S. 1120

All'emendamento 17.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 17-bis" con il seguente:

Art. 17-bis

Disposizioni in tema di estinzione e portabilità del conto corrente bancario

1. All'art. 120 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

1-ter. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispose gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.

1-quater. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI



17.0.1000/2

A.S. 1120

Subemendamento all'emendamento ~~17.1000~~

17.0.2000

Sostituire il comma 1, con il seguente:

<< 1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.>>

DEL BARBA

Del Barba

17.0.1000/3

Subemendamento emendamento 17.0.1000

All'emendamento 17.0.1000, al primo periodo, sostituire le parole "senza spese aggiuntive purchè le banche aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani" con le parole "senza alcun onere a carico del correntista"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



17.0.1000/4

17.0.1000

A.S. 1120

Emendamento

Art. 17

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

1. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

I RELATORI

